



**COMUNE DI PALMA CAMPANIA**  
Provincia di Napoli

**STATUTO della**  
**FONDAZIONE CARNEVALE**  
**DI PALMA CAMPANIA**

Delibera C.C. n° 60 del 01/08/2016

---

### **ART.1) – Costituzione e denominazione**

1) La “Fondazione Carnevale Palmese”, di seguito denominata soltanto “Fondazione”, è un Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinato dalle norme contenute nel Libro I, Capo II del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

2) La Fondazione è stata costituita in data 15 luglio 1999 per iniziativa del Comune di Palma Campania, che riconosce nel Carnevale una manifestazione culturale e folkloristica, storica della città della Provincia di Napoli e della Regione Campania e d’interesse regionale e nazionale.

3) Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto della Prefettura di Napoli n.1397/2003.

### **ART. 2) - Sede**

1) La sede legale della Fondazione è stabilita in Palma Campania presso la residenza Municipale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di regola, si svolgono presso la residenza Municipale o nei locali all’uopo individuati.

2) Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Palma Campania non costituisce modifica statutaria.

3) E’ in facoltà del Consiglio d’Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative e di sopprimerle.

4) La sede operativa viene stabilita in via Salita Belvedere e nel caso in cui per motivi vari questa sede non dovesse essere più operativa, comunque non agibile, non idonea, l’Amministrazione comunale si impegna a trovare una diversa collocazione con delibera di Giunta Comunale.

### **ART. 3) - Scopi ed attività**

1) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge attività, opere e servizi e destina le risorse disponibili allo scopo di promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale di Palma Campania nel rispetto della storia e della tradizione popolare che contraddistingue le “Quadriglie” del Carnevale Palmese. Sarà, inoltre, suo compito provvedere alla tutela ed alla promozione delle “Quadriglie” - elemento principe del Carnevale Palmese – garantendo che la formazione delle stesse sia sempre effettuata nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dettagliatamente indicate nel “Disciplinare delle Quadriglie” che sottoscritto viene allegato al presente statuto, divenendone parte integrante e sostanziale.

Sarà altresì sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale della manifestazione.

A tal scopo potrà organizzare, eventualmente, qualsiasi altra manifestazione compatibile con la promozione del Carnevale Palmese con conseguente gestione di fiere, sagre, attività, opere e servizi inerenti, o la gestione di spazi aperti, beni immobili e mobili presenti sul territorio, adibiti e/o utilizzati per lo stesso scopo, previa autorizzazione del Sindaco.

2) Compito della Fondazione è, inoltre, redigere un regolamento al fine di disciplinare l’esibizione delle “Quadriglie” in cui saranno determinate le modalità relative alla esibizione delle “Quadriglie”: percorso della sfilata, esibizione nelle postazioni, esibizioni sul palco centrale, costituzione di giurie, modalità di votazione, criteri per le votazioni e l’assegnazione delle stendardo, penalità e premi, eventuali riconoscimenti collegati alla partecipazione al carnevale, partecipazione alle manifestazioni promozionali e collaterali al carnevale e quanto altro riguardi l’organizzazione del

Carnevale Palmese, il tutto nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dettagliatamente indicate nel “Disciplinare delle Quadriglie”

3) Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti giuridici e/o privati.

4) La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

#### **ART. 4) – Simbolo**

Il simbolo della Fondazione è rappresentato dall’immagine di una maschera variopinta che funge da base alla Torre, simbolo istituzionale del comune di Palma Campania, il tutto avvolto da una pioggia di coriandoli.

#### **ART. 5) – Canzone d’occasione**

La Fondazione deve provvedere a comporre, con musica e parole, una canzone che utilizzerà come sigla del Carnevale.

#### **ART. 6) - Amministrazione**

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività attenendosi scrupolosamente alle norme contenute nel presente Statuto.

#### **ART. 7) - Patrimonio**

1) Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dai conferimenti effettuati dall’Amministrazione Comunale di Palma Campania la quale si impegna annualmente ad assegnare la somma di euro 50.000,00

(cinquantamila virgola zero). Tale somma può subire soltanto modifiche migliorative.

2) Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

- ulteriori contributi o conferimenti in denaro e/o in beni mobili ed immobili che in seguito potranno essere elargiti e/o donati dal Comune di Palma Campania;
- successive donazioni e/o liberalità da parte di terzi;
- eventuali contributi della Città Metropolitana di Napoli e/o Regione Campania e di altri Soci istituzionali;
- i contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici e di Privati;
- gli acquisti di beni mobili ed immobili fatti dalla stessa Fondazione utilizzando proprie disponibilità pur restando di proprietà esclusiva del Comune ed in uso alla stessa Fondazione;
- i proventi derivanti dal suo patrimonio;
- i proventi di gestione;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto;
- eventuali accantonamenti o riserve facoltative, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri.

3) Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per costituire una specifica riserva da utilizzare esclusivamente per le successive manifestazioni, salvo che si rendano necessari per l’acquisto di beni strumentali e/o per finanziare investimenti idonei ad incrementare e migliorare l’attività della Fondazione.

4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore e secondo criteri di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

5) Gli impegni patrimoniali della Fondazione, avendo personalità giuridica, sono coperti esclusivamente dal patrimonio della stessa ed è esclusa ogni responsabilità personale dei singoli membri (ad esclusione di casi di dolo e/o colpa grave).

#### **ART. 8) - Membri eleggibili e membri di diritto della Fondazione**

1) Possono partecipare alla Fondazione esclusivamente i membri designati ed eletti dal Consiglio Comunale ma estranei allo stesso.

I requisiti dei membri eleggibili sono gli stessi previsti dalla normativa vigente per essere eletti Consiglieri Comunali.

2) I Membri della Fondazione si distinguono in tre tipologie:

- Socio Fondatore;
- Socio Partecipante;
- Eventuale Socio Onorario Istituzionale.

#### **ART. 9) - Socio Fondatore**

- E' Socio Fondatore il Comune di Palma Campania.

#### **ART. 10) - Soci Partecipanti**

Sono Soci Partecipanti le persone fisiche elette in Consiglio Comunale che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante prestazioni continuative di attività, opere e servizi.

#### **ART. 11) - Modalità di votazione dei Soci partecipanti**

1) La votazione dei soci partecipanti verrà fatta dal Consiglio Comunale con due distinte votazioni:

- Tre (3) verranno eletti autonomamente dai consiglieri di Maggioranza;
- Due (2) verranno eletti autonomamente dai consiglieri di minoranza.

2) Ogni consigliere di maggioranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di tre persone con comprovata passione ed esperienza per il Carnevale di Palma Campania.

3) Risulteranno eletti le persone che avranno totalizzato più voti dai consiglieri maggioranza.

4) Ogni consigliere di minoranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di due persone con comprovata passione ed esperienza per il Carnevale di Palma Campania. Risulteranno eletti le persone che avranno totalizzato più voti dai consiglieri minoranza.

5) La votazione sarà considerata valida se saranno presenti i 2/3 (due terzi) dei consiglieri di maggioranza e/o i 2/3 (due terzi) dei consiglieri di minoranza.

6) I soci eletti cinque (5) costituiranno il Consiglio d'Amministrazione.

7) Nel caso in cui i consiglieri di maggioranza e/o i consiglieri di minoranza non si presentano al Consiglio Comunale indetto per la votazione dei membri della Fondazione, i presenti (siano essi di maggioranza e/o di minoranza) se in numero legale (2/3), possono votare i membri di loro competenza. Quest'ultimi, in attesa della votazione dei restanti membri, potranno svolgere soltanto le funzioni di ordinaria amministrazione. Nel caso in cui nemmeno nel successivo Consiglio Comunale convocato per l'elezione non si presenta la rappresentanza di maggioranza o minoranza, oppure si presenta in numero inferiore o quella prevista (2/3), i membri eletti nel precedente Consiglio Comunale potranno svolgere funzioni anche di straordinaria amministrazione. In caso di assenza anche nel terzo consiglio comunale la frazione politica presente potrà chiedere la nomina d'ufficio dei restanti membri alla Regione Campania.

8) La votazione dei membri della Fondazione dovrà avvenire, in caso di nuova Amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale nei mesi precedenti lo svolgimento della manifestazione del carnevale, il C.d.A. in carica, eccezionalmente, provvederà all'organizzazione del Carnevale.

9) Successivamente alla votazione dei 5 (cinque) membri il delegato o assessore al Carnevale provvede a notificare, entro 10 (dieci) giorni, notizia della nomina alle persone elette, unitamente allo Statuto della

Fondazione. Alla prima riunione del C.d.A., convocata straordinariamente dallo stesso delegato o assessore al carnevale, ogni membro eletto dovrà esprimere il proprio consenso alla partecipazione all'Ente con la sottoscrizione di un apposito modulo d'accettazione e del presente Statuto.

10) In caso di dimissioni o espulsione di uno o più soci questi dovranno essere sostituiti entro un mese secondo le modalità di cui al precedente comma 1 dai consiglieri di maggioranza e/o minoranza di riferimento.

11) In caso di dimissioni in "toto" del C.d.A., l'amministrazione comunale convocherà, con somma urgenza, (entro 10 giorni), un consiglio comunale ad hoc, per la nomina dei nuovi membri con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 del presente articolo.

12) Il Consiglio d'Amministrazione ha una durata pari a quella del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, dura fino alla nomina dei sostituti.

13) I Soci partecipanti sono tenuti ad adempiere al loro compito con la massima diligenza e responsabilità.

#### **ART. 12) - Perdita della qualifica di Socio Partecipante**

1) La qualità di Socio si perde:

- a) per rinuncia;
- b) per morte;
- c) per espulsione.

2) La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

3) I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione;
- c) quando, senza giustificato motivo, non partecipano, per tre volte consecutive, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

4) Le espulsioni sono decise dalla maggioranza qualificata - 3/5 (tre quinti) - del Consiglio d'Amministrazione, con appropriate motivazioni scritte che dovranno essere protocollate presso l'ufficio comunale, debitamente sottoscritte.

5) In caso di espulsione il Consiglio Comunale nominerà il/i sostituto/i secondo le modalità e i tempi di cui al comma 1 dell'art. 12.

#### **ART.13) - Eventuali Soci Onorari Istituzionali**

1) Sono Eventuali Soci Istituzionali la Città Metropolitana di Napoli e/o la Regione Campania, gli altri Enti Pubblici territoriali, le Università, le Istituzioni culturali, le Fondazioni, le Onlus e le altre persone giuridiche, pubbliche o private, non aventi finalità di lucro che si impegnano, su base annuale o pluriennale e nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio d'amministrazione, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'elargizione di un contributo in denaro e/o di beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione Carnevale di Palma Campania.

2) La qualifica di eventuale socio onorario istituzionale dura soltanto per l'intero periodo dell'edizione per la quale il contributo è regolarmente elargito o la prestazione regolarmente eseguita.

3) La qualifica di eventuale socio onorario istituzionale non dà diritto alla partecipazione alle riunioni del C.d.A. e al diritto al voto.

4) Gli Eventuali Soci Onorari Istituzionali possono presentare al vaglio del C.d.A., progetti, idee e/o manifestazioni da realizzare prima o durante la manifestazione del Carnevale.

#### **ART. 14) – Organi sociali della Fondazione**

1) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Cassiere
- f) il Responsabile del Patrimonio;
- g) il Revisore dei Conti;
- h) il Comitato Tecnico Scientifico;
- i) il Collegio di Arbitrato.

#### **ART. 15) – Il Presidente**

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi membri nella sua prima seduta d'insediamento, con votazione a scrutinio segreto. Sarà eletto colui che avrà selezionato più voti. In caso di parità di voti sarà eletto il membro più anziano di età.

2) Il Presidente della Fondazione assume le proprie funzioni non appena nominato.

3) Il Presidente della Fondazione, in quanto è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Organo. Spettano infatti al Presidente compiti essenzialmente d'ordine, di impulso e di coordinamento degli Organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

4) Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici); in caso di sua assenza od impedimento, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Consigliere più anziano di età.

5) Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo al potere di firma ed alla rappresentanza legale, in caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

- nella presidenza del Consiglio d'Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio d'Amministrazione presente.

6) il Presidente provvede ad indire eventuali bandi di gara o di appalti.

#### **ART. 16) – Il Vice Presidente**

1) Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto dal C.d.A. nella sua prima seduta d'insediamento, secondo le modalità previste dall'art. 15 comma 1.

2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni:

- **a)** quando quest'ultimo risulti impedito, per causa di forza maggiore a svolgere le sue ordinarie funzioni;
- **b)** quando il Presidente, di sua volontà, delega il suo Vice a sostituirlo in determinate funzioni o manifestazioni;

- c) nelle more di nuove elezioni, nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della scadenza del mandato;
- d) in caso di dimissioni del Presidente;
- e) in tutte le altre occasione che si renda opportuno o necessario.

#### **ART. 17) – Il Segretario**

1) Il Segretario della Fondazione viene eletto dal C.d.A. secondo le modalità previste dall'art.15 comma 1.

2) Il Segretario:

- a) Svolge la funzione di verbalizzare le riunioni del C.d.A.;
- b) cura la tenuta del Libro verbali del C.d.A. e di altre eventuali riunioni con i Comitati delle quadriglie, gli Enti pubblici e/o privati, le commissioni, le consulte e le rappresentanze varie;
- c) provvede, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, alla convocazione alla riunione di tutti i membri del C.d.A. indicando il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno;
- d) in caso di riunioni con i Comitati delle quadriglie, gli Enti pubblici e/o privati, le commissioni, le consulte e le rappresentanze varie, provvede alla convocazione anche di quest'ultimi rispettando i termini di cui alla lettera sub c);
- e) pubblica sull' Albo Pretorio e sul sito istituzionale comunale e su quello della Fondazione le decisioni prese dal C.d.A. avente interesse pubblico; una copia dei verbali, di volta in volta verrà depositata presso la Segreteria del Comune.

#### **ART. 18) - Il Cassiere**

1) Il Cassiere viene eletto dal C.d.A. nella sua prima seduta d'insediamento, secondo le modalità di cui all'art. 15 comma 1.

2) Il Cassiere:

- a) provvede alla riscossione e/o al pagamento di eventuali entrate ed uscite;
- b) provvede a registrare sul Libro "Entrate/Uscite" tutte le operazioni economiche della Fondazione.

#### **ART. 19) - Il Responsabile del Patrimonio**

1) Il Responsabile del Patrimonio viene eletto dal C.d.A. nella sua prima seduta d'insediamento, secondo le modalità do cui all'art. 15 comma 1.

2) Il responsabile del Patrimonio:

- a) provvede a redigere ed aggiornare un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e/o alla stessa concessi in comodato d'uso e/o in affitto o in qualsiasi altra forma prevista per legge;
- b) provvede a concedere i beni sopra indicati agli operatori redigendo relativo verbale di consegna;
- c) provvede a ritirare i beni consegnati agli operatori nel termine stabilito redigendo relativo verbale di ritiro;
- d) segue i lavori attinenti l'uso dei beni di proprietà della Fondazione.

#### **ART. 20) - Durata delle cariche sociali**

1) Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Responsabile del Patrimonio e il Collegio di Arbitrato restano in carica 5 (cinque) anni e, comunque, non oltre la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti e sono, in ogni caso, rieleggibili.

2) In caso di dimissioni di una delle cariche sociali, queste devono essere presentate per iscritto al C.d.A., appositamente convocato.

#### **ART. 21) - Il Revisore dei Conti**

1) La revisione economica finanziaria è affidata ad un solo revisore scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2) Esso resta in carica 5 (cinque) anni e, comunque non oltre la durata del consiglio Comunale che ha eletto il C.d.A., non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore dei Conti viene eletto dal C.d.A. nella sua prima seduta d'insediamento, secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 1.

4) Per la nomina valgono le regole di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri Comunali nonché tutte le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del C.C..

5) Il C.d.A. può stabilire un compenso, non superiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero) annui, da elargire al Revisore dei Conti.

6) Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni trimestrali sui bilanci e sui conti consultivi, effettua verifiche di cassa.

7) Delle operazioni di cui al sub comma 6), il Revisore dei Conti invia copia al Consiglio Comunale tramite l'Ufficio Affari Generali.

8) Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del C.d.A.

#### **ART. 22) Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico potrà essere composto da un membro di ogni Quadriglia, nominato dal Sindaco o dal suo delegato su proposta vincolante delle quadriglie che nell'anno in corso si sono iscritte a partecipare al "Carnevale Palmese". La durata del Comitato Tecnico Scientifico è annuale. Per la nomina valgono le regole di eleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali nonché tutte le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del C.C..

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito consultivo di controllo in caso di modifica del "Regolamento del Carnevale".

Il "Regolamento del Carnevale" disciplina le modalità relative alla esibizione delle "Quadriglie": percorso della sfilata, esibizione nelle postazioni, esibizioni sul palco centrale, costituzione di giurie, modalità di votazione, criteri per le votazioni e l'assegnazione dello stendardo, penalità e premi, eventuali riconoscimenti collegati alla partecipazione al carnevale, partecipazione alle manifestazioni promozionali e collaterali al carnevale e quanto altro riguarda l'organizzazione del Carnevale Palmese. Il tutto nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dettagliatamente indicate nel "Disciplinare delle Quadriglie". Detto regolamento dovrà essere approvato entro e non oltre 31 dicembre di ogni anno.

Le modifiche del regolamento possono essere proposte dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, oppure dalla maggioranza dei membri del "Comitato Tecnico Scientifico". In caso di proposta di modifica sarà necessaria l'approvazione, a maggioranza relativa, da parte di entrambi gli organi che voteranno in maniera disgiunta in sedute separate. Dette modifiche devono essere approvate entro e non oltre la data fissata per l'approvazione del regolamento (31 dicembre). In caso di votazione opposte, non convergenti, tra i due Organi vige sempre quella del CdA, fatto salvo eventuale votazione all'unanimità del CTS, che prevale. In mancanza si intenderà confermato il regolamento in vigore nell'anno precedente.

#### **ART. 22 Bis) – Il Collegio di Arbitrato**

1) Il Collegio di Arbitrato ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Carnevale e i Comitati delle Quadriglie. E' composto da tre membri eletti dal Consiglio



Comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, di comprovata esperienza con requisiti giuridici e/o culturali che abbiano conoscenza della Manifestazione. E' Organo annuale che dovrà essere eletto entro il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 23) - Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dai cinque membri eletti dal Consiglio Comunale.
- 2) La prima riunione del C.d.A. è convocata, eccezionalmente, dall'assessore o delegato al Carnevale il quale provvede a redigere anche il relativo verbale e a curare e seguire le operazioni di votazioni delle cariche sociali.
- 3) Alle successive riunioni del C.d.A. può sempre partecipare l'assessore e/o delegato al carnevale il quale può intervenire alle discussioni senza però diritto di voto.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione designa, a maggioranza, scegliendolo fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Responsabile del Patrimonio del Consiglio di Amministrazione.
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati alle sedute del Consiglio Comunale o nelle riunioni delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti la manifestazione del Carnevale e/o argomenti attinenti. L'invito rivolto ai componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari, nel qual caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare alla riunione a cui siano stati invitati.
- 6) I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni e, comunque, non oltre la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti e sono, in ogni caso, rieleggibili.
- 7) I Consiglieri decaduti rimangono comunque in carica fino al momento della nomina dei loro successori.
- 8) Qualora, per una delle ragioni previste dall'art. 12, vengano a mancare uno o più Componenti, il Presidente informa prontamente (e comunque non oltre dieci giorni) il Consiglio Comunale perchè provveda a designare il/i sostituto/i. All'elezione dei nuovi membri provvederà la maggioranza o la minoranza a secondo dell'appartenenza del membro da sostituire.
- 9) La votazione dei nuovi soci da parte del Consiglio Comunale dovrà avvenire alla prima convocazione utile successiva alla comunicazione fatta dal Presidente della Fondazione dalla dismissione del socio e comunque non oltre un mese. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nel corso dei cinque anni in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti sostituiti.
- 10) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata comunicazione al Presidente delle cause anche sopravvenute di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardino, così come contemplate da norme e dal presente Statuto.
- 11) Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - a) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione e, comunque, dannosi per essa;
  - c) l'aver partecipato a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conflitto di interessi;
  - d) l'aver ommesso di comunicare al Presidente l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

**12) Il Consigliere di Amministrazione che sia dichiarato decaduto non potrà più essere nominato in organi della Fondazione.**

**ART. 24) – Il Consiglio di amministrazione: funzioni e poteri**

**1)** Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nell'ambito ed in attuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti nel presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione attende perciò a tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione. Ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuati, con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione.

**2)** Il C.d.A. ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.

**3)** Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme e dal presente Statuto, provvede:

**a)** alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e del Consiglio d'Amministrazione, Segretario, Cassiere e Responsabile del Patrimonio, tutti scelti tra i Soci Partecipanti, oltre al Revisore dei Conti scelto esternamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;

**b)** alla deliberazione di ammissione dei Soci Onorari Istituzionali e di approvazione delle relative convenzioni;

**c)** alla deliberazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali, in caso di scioglimento della Fondazione, circa la devoluzione del patrimonio e alla nomina del liquidatore;

**d)** all'approvazione ed alla modificazione dei Regolamenti Interni riguardanti la partecipazione e i requisiti delle Quadriglie partecipanti al Carnevale, congiuntamente al Comitato Tecnico Scientifico;

**e)** alla programmazione funzionale sia alla migliore utilizzazione delle risorse ed all'efficacia degli interventi, sia al rispetto del principio di economicità della gestione, sia all'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati alla conservazione del valore del patrimonio;

**f)** all'approvazione del bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, tenendo in considerazione gli indirizzi deliberati, entro rispettivamente il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, salvo che, per motivate ragioni, l'approvazione del bilancio consuntivo debba posticiparsi al 31 marzo;

**g)** alla deliberazione ed alla gestione dei contratti relativi agli acquisti ed alle vendite, sia mobiliari che immobiliari, caratterizzanti la gestione della Fondazione;

**h)** alla deliberazione di accettazione di eventuali donazioni e lasciti;

**i)** alla deliberazione di costituzione di imprese strumentali e alla deliberazione di acquisto o vendita di partecipazioni;

**l)** all'eventuale assunzione di un direttore artistico;

**m)** alla costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e la durata;

**n)** deliberare eventuali bandi di concorso per le iniziative, attività, e/o manifestazioni attinenti al Carnevale;

**o)** alla formulazione di proposte modificative, non vincolanti, del suddetto statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sottoponendole alla valutazione del Consiglio comunale;

p) alla formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche del presente statuto apportate dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 22.

#### **ART. 25) – Riunione del Consiglio di Amministrazione**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola almeno una volta al mese, presso la sede della Fondazione od altrove, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione.
- 2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta per iscritto a tutti componenti del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3) La convocazione può essere anche fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano e e-mail.
- 4) Nei casi di urgenza tale convocazione può aver luogo anche dopo i cinque giorni in precedenza stabiliti ma almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno e dell'ora della riunione.
- 5) Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Amministrazione a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.
- 6) I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a quattro, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Fondazione o a chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Amministrazione con avviso di convocazione firmato e spedito a loro cura al Presidente della Fondazione, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, all'assessore o delegato al Carnevale.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 9) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio di Amministrazione.
- 10) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle votazioni a scrutinio segreto.
- 11) Le votazioni vengono fatte con voto palese. Si utilizza il voto a scrutinio segreto solo quando questo venga richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Anche nella votazione a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.
- 12) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione o da colui che lo sostituisce nella presidenza e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 26) – Bilancio**

- 1) L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 2) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio consuntivo ed al suo deposito presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di Palma Campania, conservando una copia presso la sede della Fondazione.
- 3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, che nell'occasione delibera anche in merito alla destinazione del risultato economico realizzato e del conto patrimoniale.
- 4) Gli utili netti dell'esercizio devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali perdite pregresse, dopo di che devono essere riservati per l'anno successivo, salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio di amministrazione..
- 5) La contabilità deve essere tenuta a norma di legge. In particolare, la Fondazione:
  - a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla normativa fiscale di tempo in tempo vigente;
  - b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali;
  - c) deve provvedere entro il mese di settembre di ciascun anno ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione, al Socio Fondatore;
  - d) deve provvedere entro il mese di dicembre di ciascun anno ad adottare una "relazione della gestione svolta e degli obiettivi conseguiti", da trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione, al socio fondatore assieme al bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
- 6) L'Ente ha l'obbligo di pareggio del bilancio al termine di ogni singola edizione del Carnevale.
- 7) Qualora al termine della singola edizione la situazione di deficit finanziaria sia superiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) e la stessa permane nei sei mesi successivi, il Presidente della Fondazione ha l'obbligo di informare, senza indugio, il Sindaco e il Consiglio Comunale, i quali devono provvedere con urgenza decidendo anche la decadenza automatica del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e il CdA rispondono in solido su eventuali deficit di bilancio per spese non legittimamente prese.
- 8) Nel caso di cui sopra (art. 27, comma 7) il Consiglio Comunale deve provvedere entro 30 (trenta) giorni e comunque non oltre il primo Consiglio utile alla nomina di nuovo C.d.A.. secondo le modalità previste dall'art. 16 comma 1.
- 9) Inoltre il Consiglio Comunale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, che si affianca al C.d.A., restando in carica fino al termine dell'esercizio chiusosi con il ripiano del deficit.
- 10) In ogni caso l'assessore e/o delegato al carnevale ha il compito di controllare e verificare tutte le operazioni finanziarie poste in essere, di volta in volta dal C.d.A., e in caso di riscontro di eventuali inadempienze finanziarie e, soprattutto, dell'esistenza di un deficit economico superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) ha l'obbligo di informare, prontamente, il Sindaco e il Consiglio Comunale.

#### **ART. 27) - Durata e Scioglimento della Fondazione**

- 1) La Fondazione ha durata illimitata.
- 2) Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può sciogliersi, sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri del Consiglio d'Amministrazione, con delibera unanime del Consiglio Comunale.
- 3) Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio avverrà sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo.

#### **ART. 28) – Scioglimento di diritto della Fondazione**

- 1) Lo scioglimento diretto dell'intero C.d.A. è possibile anche secondo quanto previsto dal codice civile e da altre disposizioni normative così identificate:

- a) il decorso del termine (art. 2448 c.c. c. 1 n. 1);
- b) il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 2);
- c) l'impossibilità di funzionamento del C.d.A. o la continuata inattività del C.d.A. (art. 2448 c.c. c. 1 n. 3);
- d) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e di quanto stabilito nel presente Statuto, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c. (art. 2448 c.c. c. 1 n. 4);
- e) la deliberazione dello stesso C.d.A. o dimissioni della maggioranza dei soci ( 3/5);
- f) le altre cause esplicitamente previste dall'atto costitutivo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 5 e 6);
- g) quando la situazione di deficit finanziario superiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), accertata al termine della singola edizione del Carnevale, si protrae oltre i sei mesi successivi;
- h) il provvedimento dell'autorità governativa (art. 2448 c.c. c. 2);
- i) la dichiarazione di fallimento (art. 2448 c.c. c. 2);
- j) la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo ex art. 2332 c.c. (art. 2332 c.c. art 2448 c.c., comma 2).

### **ART. 29) – Obblighi e Doveri dell'Amministrazione Comunale**

1) L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo e dovere (per il tramite dell'assessore e/o delegato al Carnevale), a vigilare e a pronunciarsi:

- a) sulle attività del C.d.A.;
- b) sul rispetto dei principi guida del presente Statuto;
- c) sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso;
- d) sulla regolarità dei libri contabili e sul rispetto del principio di parità del bilancio;
- e) sulle controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività sociali.

2) La competenza dell'Amministrazione Comunale sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

3) L'Amministrazione Comunale può intervenire disciplinarmente, in qualsiasi momento, nei confronti del singolo socio partecipante o dell'intero C.d.A. che:

- a) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dal codice di comportamento, dalle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- b) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità della Fondazione Carnevale Palmese.

### **ART. 30) - Disposizioni transitorie**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, formato dai componenti in carica, anche se in regime di proroga ai sensi del previgente Statuto, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, assume transitoriamente i compiti e le funzioni sopra descritte: detti compiti e funzioni saranno assunti per provvedere con urgenza agli adempimenti strumentali alla costituzione del Consiglio d'Amministrazione e per attendere all'ordinaria amministrazione, nonché a stipulare specifiche convenzioni con i soci istituzionali e partecipanti ancorchè il relativo regolamento non sia stato ancora adottato.

### **ART. 31) – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.